

SOTTOMISURA 16.4

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso l'*Operazione 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali* promuove la cooperazione tra imprese agricole, agroindustriali e della commercializzazione, finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e *mercati locali*. L'intervento si pone l'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche migliorando l'efficienza dell'impresa e creando nuove opportunità di mercato attraverso strutture di trasformazione e/o commercializzazione in ambito locale. Questo avviene mediante iniziative di progettazione, azioni comuni, animazione tra i potenziali interessati e loro reclutamento, promozione dell'iniziativa verso i potenziali clienti.

L'Operazione sostiene anche l'attuazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di attività promozionali nell'ambito della filiera corta. Questa promozione riguarda la filiera corta o il mercato locale e non può essere rivolta a singoli prodotti o operatori.

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea-TFUE ed è esteso anche a prodotti trasformati, a condizione che siano prodotti dall'impresa agricola cooperante.

Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell'ambito di una o più filiere e svolgersi in un arco temporale non superiore a 3 anni.

L'Operazione è finanziata a importo globale e il progetto può attivare tipologie di interventi previsti dalle Misure 1 e 2 e dalle Misure di investimento: 4.1, 4.2 e 6.

I **beneficiari** dell'intervento sono:

Partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituiti da almeno due soggetti tra imprese agricole e imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, singole o associate.

Importi e aliquote di sostegno

L'intensità dell'aiuto è del 100% per la cooperazione.

Per le altre Misure nell'ambito dell'importo massimo previsto in ciascuna di esse.

Per le tipologie di interventi previsti dalle altre Misure si adottano le intensità stabilite in ciascuna di esse.

RESPONSABILE DI MISURA**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA****AREA POLITICHE DI MERCATO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE. PROGETTAZIONE INTEGRATA**

Dirigente EMANUELA MARTINI

tel. 06.51688966

email e.martini@regione.lazio.it

TARCISIO TULLIO

tel. 06.51688059

email ttullio@regione.lazio.it

TESTO LEGALE**16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali****Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali****Descrizione del tipo di intervento**

Con tale operazione viene promossa la cooperazione tra imprese agricole e imprese agroindustriali e imprese della commercializzazione finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali. Per "mercati locali", si intendono luoghi per attività di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti agricoli che distano non più di 75 km dal centro aziendale.

Rientrano nel concetto di *filiera corte* quelle nelle quali *negli scambi tra agricoltore e consumatore non viene implicato più di un intermediario*. L'intermediario può essere un rivenditore o anche un trasformatore. La filiera corta si concretizza nell'ambito della cooperazione di operatori economici che operano in territori omogenei.

L'operazione si pone l'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche migliorando l'efficienza dell'impresa, creando nuove opportunità di mercato attraverso nuove strutture di trasformazione e/o commercializzazione in ambito locale. Attua tale obiettivo mediante iniziative di progettazione azioni comuni, animazione tra i potenziali interessati e loro reclutamento e la promozione dell'iniziativa verso i potenziali clienti.

L'operazione sostiene anche l'attuazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di attività promozionali nell'ambito della filiera corta.

La promozione suddetta riguarda la filiera corta o il mercato locale e non può essere rivolta a singoli prodotti o operatori.

Le azioni di cooperazione possono contribuire ad:

- accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti;
- creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al minimo il numero di intermediari, sviluppando nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;
- promuovere la conoscenza, l'acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale (impronta ecologia, riduzione di trasporti e l'inquinamento);
- rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, promuovendo anche la creazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte.

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. L'aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell'allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall'impresa agricola cooperante.

Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell'ambito di una singola o più filiere e svolgersi in un arco temporale non superiore a 3 anni.

L'operazione è finanziata a importo globale e il progetto può attivare tipologie di interventi previsti dalle misure 1 e 2 e dalle misure di investimento misure 4.1, 4.2 e 6.

Tipo di sostegno

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6 coprendo anche i costi che fanno riferimento ad altre Misure.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013. Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. D.Lgs n.228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5/3/2001, n. 57 "Esercizio dell'attività di vendita"; DM. Mipaaf 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, c. 1065, Legge 27/12/2006, n. 296 sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti *de minimis*.

Beneficiari

Partenariato, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituito da almeno due soggetti tra imprese agricole imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, singole o associate.

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I cooperanti devono predisporre un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando le imprese partecipanti, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

Le imprese devono rispondere ai criteri delle micro imprese autonome, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

Almeno i due terzi dei soggetti partecipanti al progetto deve essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- numero di imprese cooperanti;
- quota di aziende agricole sul totale dei partecipanti al progetto;
- numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (rientrano in questa categoria anche coloro che si sono insediati nella precedente programmazione 2007/2013);
- presenza e numero dei prodotti di qualità venduti tramite filiera corta;
- presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore;
- aziende agricole in area C e D.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per la cooperazione. Per le altre misure nell'ambito dell'importo massimo previsto in ciascuna di esse.

Per le tipologie di interventi previsti dalle altre misure si adottano le intensità stabilite in ciascuna di esse.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- **CP 8** I beneficiari non rispettano gli impegni;
- **CP 10** Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- **CP 14** Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- **APC 6** Metodo basato sui costi semplificati
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- **APC 8** Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO,

come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Filiera corta: filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Mercato locale: i mercati locali saranno basati su filiere corte laddove i luoghi di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti agricoli non distano più di 75 km dal centro aziendale e, comunque, collocati all'interno della provincia in cui risiedono gli operatori o in quelle confinanti.